

# Malattia del figlio: fino a che età i permessi e quanto sono pagati

 [orizzontescuola.it/guida/malattia-del-figlio-fino-a-che-eta](http://orizzontescuola.it/guida/malattia-del-figlio-fino-a-che-eta)

Malattia del figlio: di quali permessi possono usufruire gli insegnanti, fino a che età del bambino e relativa retribuzione.

## Malattia fino a tre anni del bambino

**Non ci sono limiti di durata per la fruizione dei congedi per malattia del figlio di età non superiore a tre anni** e il congedo può essere fruito fin da subito e quindi già nel corso del primo anno di vita del bambino.

**Pertanto, durante i tre anni di vita del bambino non esiste nessun limite di giorni di congedo per malattia, se opportunamente documentati.**

Per la **retribuzione**, invece, c'è una differenza che riguarda solo **i primi 30 giorni** per ciascun anno del bambino e fino al compimento del terzo compleanno del medesimo:

**per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno) del medesimo, sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza.**

**Tale trattamento di miglior favore è previsto però solo terminati i 3 mesi post – parto della madre. Quindi, di norma, i 30 gg. di malattia del bambino saranno retribuiti solo a partire dal terzo mese di vita del bambino.**

### **I PRIMI 30 GIORNI SI INTENDONO RIFERITI ALL'ETÀ DEL BAMBINO**

I trenta giorni annuali sono computati sempre con riferimento **agli anni di vita del bambino (non all'anno scolastico o solare).**

In **un anno scolastico** i genitori potrebbero avere a disposizione anche 60 giorni di congedo retribuito invece che 30.

Ipotizziamo infatti che il figlio nasca il **14 dicembre 2018** I 30 giorni retribuiti nel primo anno di vita sono validi fino al **14 dicembre 2019 (compreso)** e ci troveremmo così a cavallo di due anni scolastici diversi.

Più precisamente, considerando che l'anno scolastico inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto e considerato altresì che il bambino è nato a dicembre, si avranno a disposizione:

**i primi 30 gg. retribuiti per intero dal 15 marzo 2019 (i giorni sono retribuiti solo terminati i 3 mesi post-parto della madre) al 14 dicembre 2019.**

Pertanto, siamo a cavallo di due anni scolastici, **2018/19 e 2019/20.**

altri primi 30 gg. retribuiti per intero dal **15 dicembre 2019** (inizia il secondo anno del bambino) al **14 dicembre 2020**.

Pertanto, siamo sempre a cavallo di due anni scolastici, **2019/20 e 2020/21**.

Poi si avranno gli ultimi primi 30 gg. retribuiti per intero dal **15 dicembre 2020**(inizia il terzo anno del bambino) al **14 dicembre 2021**.

Anche in quest'ultimo caso siamo a cavallo di due anni scolastici, **2020/21 e 2021/22 anche se gli ultimi 30 gg. retribuiti si esauriscono nel mese di dicembre**.

### **I 30 GIORNI DI CONGEDO RETRIBUITO SONO COMPLESSIVI PER ENTRAMBI I GENITORI**

Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo sia applicabile ad entrambi i genitori, per il computo dei trenta giorni interamente retribuiti occorre sommare i giorni di congedo di ciascuno di essi.

Ciò vuol dire che **i 30 giorni retribuiti sono tali complessivamente per entrambi i genitori**.

**Es.** di retribuzione per intero nel primo anno del bambino: 20 gg. il padre e i restanti 10 la madre per un totale di 30 giorni.

Per il restante periodo (senza limiti di tempo fino ai 3 anni del bambino) i giorni non sono retribuiti per entrambi.

## **Malattia del bambino dopo i tre anni**

A ciascun genitore sono riconosciuti, sempre alternativamente, **5 giorni lavorativi l'anno**, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i **quattro e gli otto anni**. Anche in questo caso i 5 giorni di congedo si intendono per anno di vita del bambino (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età a gli otto anni compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età) ma **non sono retribuiti**. Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, in questo caso 5, anche di quelli dell'altro genitore, in presenza di rinuncia.

### **NON È CONSENTITA LA FRUIZIONE CONTEMPORANEA PER ENTRAMBI I GENITORI COSÌ COME AVVIENE PER IL CONGEDO PARENTALE**

Il congedo per malattia del bambino può essere fruito solo **alternativamente** dall'uno o dall'altro genitore.

Non è ammesso, **per lo stesso figlio**, la fruizione contemporanea del congedo così come avviene col congedo parentale.

È infatti utile ricordare che nella richiesta del congedo è obbligatorio indicare che l'altro genitore non stia fruendo per lo stesso figlio e nello stesso periodo dello stesso congedo.

## **Computo nell'anzianità di servizio**

Tutti i periodi di congedo per malattia del bambino, **compresi eventuali giorni senza retribuzione**, sono riconosciuti ai fini dell'anzianità di servizio e quindi valutabili per il

**personale a tempo determinato** (servizio utile per aggiornamento graduatorie, concorsi ecc.), e per il **personale a tempo indeterminato** (180 gg. per la valutazione dell'anno di pre ruolo o ruolo).